Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

STATUTO COMUNALE

P.S.: Il testo del presente Statuto comunale risulta coordinato con le modifiche introdotte con la deliberazione del Consiglio Comunale:

- *n. 19 del 29 maggio 2012*

STATUTO COMUNALE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		TITOLO IV FUNZIONI – SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
1	Il Comune	32	Funzioni proprie del Comune . . . . .
2	Territorio – Sede – Stemma – Gonfalone – Distintivo del Sindaco.	33	Funzioni statali delegate al Comune. . . . .
		34	I servizi pubblici locali . . . . .
3	Informazione – accesso – partecipazione e albo pretorio	35	La programmazione . . . . .
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Giunta, Sindaco)		TITOLO V FORME ASSOCIATIVE
		36	Forme associative ed accordi di cooperazione . . . . .
4	Organi istituzionali		
4/bis	Organismi Collegiali Pari Opportunità		
5	Consiglio comunale		TITOLO VI PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’
5/bis	Il Presidente del Consiglio		
6	Consiglieri comunali		
7	Funzionamento – Decadenza dei consiglieri	37	Demanio e patrimonio . . . . .
8	Le commissioni consiliari	38	Ordinamento finanziario e contabile . . . . .
9	Il Sindaco	39	Revisione economico-finanziaria . . . . .
10	Competenze del Sindaco	40	Disciplina dei contratti . . . . .
11	Linee programmatiche		
12	Dimissioni del Sindaco		
13	Deleghe ed incarichi		TITOLO VII FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
14	Vice Sindaco		
15	Nomina della Giunta		
16	La Giunta – Composizione e presidenza	41	La valorizzazione e la promozione della partecipazione . .
17	Competenze della Giunta	42	Petizione . . . . .
18	Funzionamento della Giunta	43	Proposta . . . . .
19	Cessazione dalla carica di assessore	44	Referendum consultivo . . . . .
20	Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia		
	TITOLO III ORGANI BUROCRATICI		TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
		45	Norme transitorie . . . . .
21	Norme di organizzazione.	46	Entrata in vigore . . . . .
22	Ordinamento degli uffici e dei servizi	47	Modifiche dello statuto . . . . .
23	Organizzazione del personale		
24	Stato giuridico e trattamento economico del personale . . .		
25	Incarichi a contratto		
26	Segretario comunale		
27	Il Vice Segretario		
28	Responsabilità degli uffici e dei servizi		
29	Avocazione		
30	Ufficio di staff		
31	Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro		

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Cisternino è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto; rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune:
   - si riconosce nei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e nelle leggi generali ed inderogabili dello Stato Italiano del quale è ripartizione territoriale e sede di decentramento;
   - adegua la propria attività amministrativa ai principi e ai metodi della programmazione, con l'obiettivo di costituire un valido raccordo con tutti gli alti Enti operanti sul territorio della Provincia e della Regione;
   - ispira tutta la sua azione ai principi della democrazia, della partecipazione e della trasparenza, in armonia con le disposizioni legislative, concorrendo al progresso e al rinnovamento della Regione e dello Stato e operando per la piena integrazione del Comune nell'Europa;
   - tutela, in modo particolare, i diritti dell'infanzia, degli anziani, e dei soggetti deboli portatori di disagio;
   - si adopera per la diffusione e per l'affermazione di una cultura di pace nella giustizia e di solidarietà antidiscriminatoria, come mezzo essenziale per la soluzione dei problemi e delle conflittualità fra gli uomini e i loro interessi particolari;
   - *ispira le sue azioni ed iniziative al rafforzamento dell'Europa federale e alla formazione della cittadinanza europea.*
5. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale è impegnata a superare le discriminazioni tra i sessi determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne il pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale.
6. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi generali ed inderogabili dello Stato esso elabora e realizza il proprio indirizzo politico–amministrativo in piena autonomia ed avendo quale unico punto di riferimento l'interesse e lo sviluppo della propria Comunità da attuarsi:
   - nella tutela e valorizzazione delle proprie risorse territoriali sotto il profilo agricolo – artigianale – industriale – turistico – paesaggistico storico ed archeologico. In modo particolare riconosce l'agricoltura, l'artigianato e le

piccole imprese quali risorse primarie dell'economia del proprio territorio e contribuisce, anche con proprie forme di incentivazione, alla riqualificazione produttiva con sistemi e metodi che salvaguardano gli assetti idrogeologici e la qualità ambientale. Inoltre, riconosce al turismo un ruolo significativo nello sviluppo economico, esalta il valore dell'accoglienza nello spirito della tradizione della nostra ospitalità. Individua nel patrimonio ambientale e naturale (Centro storico – Valle d'Itria – trulli – boschi…) una risorsa fondamentale per il richiamo turistico ed opera per la sua valorizzazione e tutela;

- nella promozione e valorizzazione della personalità dei propri abitanti attraverso l'eliminazione di ogni forma di emarginazione, discriminazione, sfruttamento e disoccupazione e l'incoraggiamento a forme di partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la solidarietà della comunità locale nei confronti delle fasce di popolazione più svantaggiata;
- nella incentivazione dello sviluppo sociale e culturale attraverso la creazione e gestione, diretta e/o indiretta, di servizi essenziali e non essenziali, di manifestazioni artistiche, culturali e folcloristiche, di corsi di formazione professionale e di avviamento al lavoro, di ogni altra manifestazione o attività necessaria allo scopo;
- *nel riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune.*

7. Nel conseguire i propri fini il Comune:
   - ispira la propria azione a criteri di collaborazione, cooperazione ed associazione con tutti gli Enti pubblici o privati, ma nel pieno rispetto delle rispettive prerogative e posizioni istituzionali;
   - valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione e cooperazione;
   - promuove forme di collaborazione con altri enti territoriali, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari, nel quadro della normativa statale e regionale, intese a salvaguardare la salute dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;
   - informa la propria azione amministrativa ai principi di partecipazione dei cittadini instaurando un fecondo rapporto con gli organismi di volontariato, le associazioni cooperative e le altre forme di partecipazione;
   - assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni di nomina comunale;
   - promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
8. Il Comune, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni**.** Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 2 - Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone - Distintivo del Sindaco

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'ISTAT e confina con i territori di Martina Franca, Ostuni, Fasano e Locorotondo.
2. Il territorio comunale può essere modificato con legge della Regione, sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale.
3. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Cisternino.
4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi dell'Ente.
5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
6. Il Gonfalone ha le seguenti caratteristiche: *"Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Cisternino. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatto e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento"*.
7. Lo stemma ha le seguenti caratteristiche: *"Inquartato in croce di Sant'Andrea di rosso e d'oro, al pastorale d'argento sul tutto, posto in palo ed accostato da due rose di rosso sull'oro"*.
8. Le caratteristiche potranno essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
9. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
10. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 3 - Informazione, accesso, partecipazione e albo pretorio

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, determinando con apposito regolamento le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il Comune, nel rispetto delle esigenze di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, riconosce ai cittadini l'accesso agli atti amministrativi e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità del relativo regolamento, senza pregiudicare il diritto alla riservatezza.
3. Ogni cittadino ha il diritto a partecipare ai procedimenti amministrativi che lo riguardano; tale posizione soggettiva deve essere conclusa con provvedimenti espressi e motivati nei termini indicati dal regolamento e dalla legge. Occorre comunicare l'avvio del procedimento agli interessati.
4. *La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità è effettuata all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale dell'Ente.*

Degli stessi dovrà, comunque, essere assicurata l'affissione in appositi spazi aperti al pubblico nel Palazzo Comunale, al fine di consentire una loro maggiore pubblicità.

5. Il Segretario Comunale *ne* cura *l'inserzione dell'Albo on-line* avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II°

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Art. 4 - Organi istituzionali

1. Sono organi di governo del Comune: Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. Spetta a tali organi determinare l'indirizzo politico–amministrativo del Comune.
3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 4/bis – Organismi Collegiali Pari Opportunità

1. *Il Comune riconoscendo nella differenza di generi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.*
2. *A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad assicurare la presenza di entrambi i generi.*

Art. 5 - Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero e posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale ed è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.
3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
7. Nell'espletare le funzioni di controllo, il Consiglio nella sua interezza ed i singoli consiglieri possono acquisire atti, documenti ed informazioni sia presso ogni singolo ufficio comunale, sia presso aziende, istituzioni ed enti, secondo le

modalità previste dal Regolamento.

8. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente in data da concordare con il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, secondo le modalità fissate dal regolamento.
9. Il Consiglio può riunirsi in qualsiasi periodo ed anche in luoghi diversi dalla sede propria, *previa disposizione del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo,* in particolare, per dibattere problemi di particolare importanza, anche congiuntamente con consigli di altri enti locali. Le sue adunanze sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
   Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
10. Il Consiglio Comunale può ampliare le materie di discussione di propria competenza anche con sedute aperte ai soggetti interessati singoli e associati.
11. Il Consiglio si avvale di commissioni istituite nel proprio seno ed i suoi atti deliberativi devono riportare il preventivo parere espresso dall'apposita commissione consiliare.
12. Deve essere assicurata ai cittadini la massima informazione dei lavori del Consiglio tramite i mezzi di comunicazione presenti sul territorio.

Art. 5/bis – Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza nella prima votazione, nelle successive, da effettuarsi a scrutinio segreto, è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decesso o di perdita delle funzioni di consigliere comunale per qualsiasi altra causa, la elezione del nuovo Presidente del Consiglio avviene con le stesse modalità innanzi descritte entro 45 giorni dalla data del verificarsi dell'evento.
4. Il Presidente del Consiglio entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione e dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto.
5. Il Presidente del Consiglio comunale non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, ma può partecipare alle riunioni delle stesse senza diritto di voto.
6. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto secondo le modalità previste dai regolamenti.
7. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.
8. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, ogni qualvolta lo richieda il Sindaco e quando lo richieda un quinto dei Consiglieri comunali, inserendo all'ordine del

giorno gli argomenti richiesti; nel termine di cui alla legge, quando sia presentata mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente.
10. Il Vice Presidente del Consiglio viene eletto, dopo l'elezione del Presidente e in seduta contemporanea, tra i consiglieri comunali dello schieramento opposto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
11. Qualora, effettuata la votazione, nessun candidato dello schieramento opposto a quello espresso dal Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti
12. Il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio comunale cessano dalle rispettive cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
13. La mozione di sfiducia deve essere motivata da casi di gravi inadempienze o violazione di legge o dello statuto e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
14. Se la mozione viene approvata si procede, entro 15 giorni, alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio comunale.
15. Qualora le cariche di Presidente o di Vice Presidente risultino vacanti per qualsiasi ragioni, o gli stessi siano assenti o impediti, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
16. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del Testo Unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 6 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Le incompatibilità, le cause di ineleggibilità, la decadenza e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

6. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di amministratore di aziende, istituzioni e/o società di gestione dei servizi a compartecipazione capitale comunale e dalle società e/o istituzioni partecipate da capitali comunali.
7. I consiglieri hanno il diritto, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento:
   a. di ottenere gratuitamente dagli uffici comunali e dagli enti dal Comune dipendenti copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le notizie in loro possesso necessarie per l'esercizio della funzione di consigliere. Le copie degli atti devono essere date al più presto possibile e, comunque, non oltre 3 gg. dalla richiesta;
   b. di iniziativa;
   c. di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
   d. di richiedere la convocazione del Consiglio;
   e. di richiedere l'inserimento, nelle forme e limiti stabiliti dal Regolamento, argomenti nell'ordine del giorno del Consiglio per le materie di competenza dello stesso, nonché per la discussione di qualsiasi questione oggetto di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
   f. di controllo dell'attività della Giunta, e, più in generale, anche degli altri organi.
8. Hanno inoltre il diritto di visionare gli atti di qualsiasi specie attinente agli uffici comunali, utilizzando i dati acquisiti esclusivamente per le finalità proprie del mandato elettivo.
9. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente predeterminati dalla legge.
10. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprio competenze, può attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti, ove venga ritenuto opportuno per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione ad adottare provvedimenti.
11. I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari la cui composizione corrisponde, di norma, alle liste presentate in occasione della consultazione elettorale comunale. L'eventuale formazione di nuovi gruppi consiliari nel corso del medesimo mandato potrà verificarsi qualora vi concorrano almeno due consiglieri comunali.
    Solo i candidati Sindaci proclamati consiglieri potranno formare gruppi con un solo componente.
12. I consiglieri comunali, cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissioni.
13. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
14. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
15. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
16. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco presenta detto programma al Consiglio, il quale si pronuncia su di esso con una votazione.
17. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del

bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

18. La verifica da parte del Consiglio avviene, con la periodicità stabilita dal regolamento, in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
19. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggiorana assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da seguire.

Art. 7 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
   a. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
      - tre giorni prima della seduta
      - 24 ore prima per le sedute dichiarate urgenti

      il giorno di consegna non viene computato;
   b. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta, o 24 ore prima nel caso di sedute urgenti;
   c. prevedere, per la validità della seduta, in prima convocazione, la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
   d. richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
   e. fissare il tempo riservato, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
   f. indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
   g. le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio servizi, attrezzature, uffici e risorse finanziarie.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
   a. per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
   b. per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. La mancata partecipazione a cinque sedute, anche non consecutive nel corso dell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento

per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta, con relativa documentazione, è sottoposta al Consiglio, che delibera in merito, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente prodotte dal consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
5. Ai consiglieri comunali *è riconosciuto un* gettone di presenza *per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni consiliari nell'importo previsto dalle disposizioni vigenti*. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 8 - Le commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio commissioni con funzioni referenti, di controllo e consultive. Esse si distinguono in permanenti, temporanee e speciali.
2. Tutte le commissioni sono costituite con il criterio della proporzionalità. Spetta ai gruppi designare i loro rappresentanti in seno alle commissioni.
3. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
4. Le commissioni consiliari svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché sulle proposte di deliberazioni di competenza della Giunta, che questa ritenga di sottoporre al loro parere preventivo.
5. Il Regolamento può stabilire che per determinati atti sia attribuito alle commissioni consiliari il potere di proporre provvedimenti sia al Consiglio che alla Giunta.
6. Il Regolamento disciplina il numero delle commissioni permanenti, i criteri per la costituzione di commissioni straordinarie e speciali, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni permanenti.
7. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, con funzioni di controllo e garanzia, per esperire indagini conoscitive ed inchieste, la cui presidenza è riservata alle opposizioni.
8. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
9. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
10. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
11. La commissione speciale, con funzioni di controllo e garanzia, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
12. Il Sindaco risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 9 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco *ha la rappresentazione legale dell'Ente, anche in giudizio,* ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale, *coordina, programma e stimola l'attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico,* assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima seduta dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 10 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, i casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del

precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali, qualora istituiti i relativi posti nella dotazione organica o di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti e degli stessi dovrà essere data comunicazione ai capigruppo.
9. Il Sindaco promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 11 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 12 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 13 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco assegna ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili

ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. *Il Sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo o di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco, non parteciperà alle sedute della Giunta comunale, né avrà poteri decisionali e non avrà nei confronti dei Funzionari e Responsabili dei vari servizi nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i consiglieri comunali in quanto tali.* Dell'incarico *e/o delega* deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale.
9. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
10. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 14 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. L'assenza o l'impedimento, con la relativa durata, devono essere comunicati tempestivamente e, appena possibile, per iscritto, al sostituto e alla Segreteria dell'Ente.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, nonché del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dall'Assessore presente più anziano di età.

Art. 15 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
   - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Qualora la Giunta sia convocata prima che il Consiglio Comunale abbia proceduto ad esaminare le condizioni di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, e fatta salva detta sua potestà, i componenti, nella prima seduta e prima di trattare qualsiasi altro argomento, devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 16 - La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero *di* assessori, compreso il Vice Sindaco*, nel limite massimo previsto dalla legge. La determinazione del numero compete al Sindaco, assicurando la presenza di generi.*
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, *in numero massimo di due,* in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, con il solo diritto di parola.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 17 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché l'adozione dei provvedimenti riservati alla sua competenza dallo stesso regolamento.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico–amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Alle sedute della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale e ne cura le verbalizzazioni.
4. Apposito regolamento può disciplinare il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 19 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla eventuale sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 20 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
7. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Entrambi

gli organi rimangono comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, e fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

8. Le dimissioni presentate dal Sindaco, sono dirette per iscritto al Consiglio, presentate al Segretario Comunale ed acquisite al protocollo, diventano efficaci ed irrevocabili decorso il termini di venti giorni.

TITOLO III°

ORGANI BUROCRATICI

Art. 21 - Norme di organizzazione

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
2. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
3. La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti, qualora istituiti i relativi posti nella dotazione organica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, o ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
4. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti, se istituiti, o ai responsabili dei servizi, i quali sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Art. 22 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. *L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Generale e dai vari Dirigenti/Responsabili di servizio con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.*

4. *La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.*
5. *Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente.*

Art. 23 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 24 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 25 - Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, sia in caso di vacanza degli stessi che al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 26 - Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale può inoltre esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 27 - Il Vice Segretario

1. E' istituita la figura del Vice Segretario al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vice Segretario ha funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza, impedimento e vacanza, oltre a svolgere funzioni di collaborazione ed ausilio.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce le modalità di copertura del posto, fermo restando il principio del possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di Segretario Comunale.
4. Lo stesso Regolamento disciplina le attribuzioni e responsabilità del Vice Segretario.

Art. 28 - Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai dirigenti o ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. I dirigenti o i responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 29 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,

il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 30 - Ufficio di staff

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, o della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da altra pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.

Art. 31 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IV°

FUNZIONI – SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 32 - Funzioni proprie del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nonché le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico, ambientale e archeologico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
   a. pianificazione territoriale dell'area comunale;
   b. viabilità, traffico e trasporti;
   c. tutela e valorizzazione dei beni culturali, musicali, ambientali, paesaggistici (Valle d'Itria – Centro storico – Zona collinare – trulli e boschi);
   d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
   e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
   f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
   g. servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
   h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
   i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi da esso prestati.

Art. 33 - Funzioni statali delegate al Comune

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune svolge funzioni amministrative per servizi di competenza statale, qualora gli vengano affidate con leggi, che regolano anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco – ove occorra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato, tramite personale specializzato.

Art. 34 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie competenze – provvede alla gestione di servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune promuove la partecipazione di associazioni, organismi di volontariato, cooperative, nella gestione dei servizi pubblici locali anche mediante forme di coprogettazione.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme giuridiche: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale; a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria; in forma associata con altri Comuni o Enti.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa valutazione comparativa fra le diverse forme, privilegiando i criteri economici per i servizi non essenziali ed i criteri sociali per i servizi essenziali.

Art. 35 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività. Attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio, in conformità con le norme sulla valutazione di impatto ambientale.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

TITOLO V°

FORME ASSOCIATIVE

Art. 36 - Forme associative ed accordi di cooperazione

1. Per la realizzazione di obiettivi comuni, per la gestione ottimale di determinati servizi e per la realizzazione di opere di rilevanza sociale sovracomunale o di particolare costosità, sia nell'impianto che nella gestione, il Comune può pervenire a forme associative e di cooperazione sia con altri Comuni, sia con lo Stato, la Regione e la Provincia, sia con altri enti pubblici e privati.
2. Spetta al Consiglio Comunale deliberare a maggioranza dei suoi componenti in ordine alle forme associative ed agli accordi di cooperazione.

TITOLO VI°

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 37 - Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 38 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 40 - Disciplina dei contratti

1. I contratti saranno disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VII°

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune organizza la propria vita amministrativa nelle forme decentrate e pertanto valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale anche su base di frazione e di zone abitate.
2. Il Comune favorisce la formazione di organismi di volontariato, di associazioni che perseguono senza fini di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, ricreative, sportive, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale, storico e artistico e ne istituisce l'Albo Comunale.
3. Il Comune riconosce alla Associazione Pro–Loco, qualora istituita ai sensi della legge regionale 11.5.1990 n. 27 ed iscritta all'apposito albo regionale previsto dalla stessa legge, il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale, soprattutto tenendo presenti i seguenti punti:
   - valorizzazione turistico–culturale e salvaguardia del patrimonio storico–ambientale della località
   - miglioramento delle condizioni generali di soggiorno
   - assistenza e informazione turistica
   - promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.
4. Il Comune promuove la formazione, quali organismi di partecipazione e di consultazione, delle Consulte di quartiere.
5. Il Comune provvede agli interventi di protezione civile secondo le previsioni legislative in materia assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 42 - Petizione

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva al Sindaco ed al Presidente Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste. I firmatari devono indicare le loro generalità ed il recapito. La petizione può essere eventualmente depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico per permettere la raccolta delle firme necessarie ed il testo della petizione è pubblicizzata mediante affissione negli appositi spazi.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro 30 giorni, la assegna all'organo competente. Referente per l'Amministrazione, se non diversamente specificato, è il primo firmatario.
4. La petizione è sottoscritta da almeno 250 cittadini elettori e l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 43 - Proposta

1. La proposta è la richiesta presentata al Sindaco di adozione di provvedimenti. La proposta è sottoscritta da almeno 1000 cittadini elettori ed il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale sulla sua ammissibilità, la trasmette, unitamente ai pareri, alla Commissione consiliare competente entro 30 giorni dal ricevimento.
2. La Commissione consiliare può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui sopra sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari.
4. Al termine dell'istruttoria la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 44 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare *o del Consiglio Comunale*, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singoli provvedimenti già assunti.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse le seguenti materie:
   a. Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale
   b. Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi
   c. Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Regolamento disciplina:
   a. le modalità per l'ammissibilità del quesito referendario
   b. il numero necessario dei soggetti proponenti
   c. la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori
   d. lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza *dei votanti alle ultime elezioni comunali* ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente Statuto.
2. Entro un anno dalla sua esecutività, il Consiglio Comunale delibera l'adozione o l'adeguamento dei regolamenti comunali in conformità al presente Statuto.
3. Fino all'emanazione dei Regolamenti di cui al comma precedente restano in vigore le norme poste dal Comune in base alla legislazione anteriore, purché compatibili con le leggi e con lo Statuto.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del presente Statuto, il Consiglio Comunale, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, dovrà, entro sei mesi da tale data, eleggere il proprio Presidente.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 47 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

<u>Lo Statuto comunale</u>
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 dicembre 2001:

- *è stato modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale:*
  - *n. 38 del 27.7.2006*
  - *n. 19 del 29.05.2012;*

- *la deliberazione C.C. n. 38/2006 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, dal 28 luglio al 27 agosto 2006;*

- *le modifiche introdotte con la deliberazione C.C. n. 38/2006 sono entrate in vigore il 28 agosto 2006*

- *le modifiche introdotte con la deliberazione C.C. n. 19/2012 sono entrate in vigore il 5 luglio 2012*

Dalla Residenza Municipale, lì 5 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesco Fumarola